

Pubblicato il 20/06/2019

N. 08094/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06089/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6089 del 2019, proposto da



, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata- Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna- Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia- Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Dir. Gen., Ufficio

Scolastico Regionale per la Puglia - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria - Dir. Gen., Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Dir. Gen. non costituiti in giudizio;

nei confronti

non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'OM 9.3.2018 recante disciplin della mobilità del personale docente, educativo e ATA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso, previo rituale avviso dato alle parti ex art. 73 c.p.a., deve essere qualificato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, come di recente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno sancito che “In relazione al personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario del Ministero dell'istruzione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sui criteri per l'assegnazione dei posti nell'ambito della procedura di mobilità trattandosi della fase esecutiva del rapporto di lavoro. (Nella specie la S.C. ha dichiarato al giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'annullamento dell'ordinanza ministeriale sulle modalità attuative della l. n. 107 del 2015 e del c.c.n.l. integrativo concernente la mobilità del personale docente e ATA).” (Cassazione civile, sez. un., 10/04/2018, n. 8821).

Giova puntualizzare che non può essere invocata la recente Decisione del Consiglio di Stato n. 968/2019 secondo cui la giurisdizione appartiene a questo giudice atteso che nella fattispecie esaminata dal Giudice d'appello, l'illegittimità discendeva non dalla norma di CCNL bensì direttamente dalla legge di cui la circolare ministeriale gravata faceva applicazione.

Invero si legge nella sentenza citata che “tale meccanismo non discende da un'autonoma regolazione pattizia propria del contratto collettivo, quanto piuttosto, a monte, dall'ordine di svolgimento della procedura, determinato dall'articolo 1, comma 108, l. n. 107/2015. Ne consegue che all'impugnata ordinanza ministeriale, nel punto in cui recepisce le disposizioni normative citate, deve riconoscersi natura di atto di macro-organizzazione”.

In definitiva va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ove il ricorso venga tempestivamente riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente

sentenza, davanti al Tribunale ordinario competente per territorio.

Le spese possono essere compensate stante le oscillazioni della giurisprudenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

